


Archivio Storico Comunale: la magia del passato




"Un popolo che ignora il suo passato non saprà mai nulla del proprio presente." (cit. I. Montanelli)

L'Archivio Storico è un luogo fascinoso in cui il passato rivive con tutta la sua magia. Leggendo i documenti lì conservati, è come fare una passeggiata nella storia, storia che è fatta anche di piccole storie che emergono frugando tra le carte!

Rappresenta la memoria storica di una comunità: è il luogo della memoria e centro di ricerca. E' un bene culturale essendo la registrazione fedele dell'organizzazione di un popolo, di una persona, di un ente e non va confuso con i musei o le biblioteche. Infatti, a differenza di questi ultimi, nasce spontaneamente, è la naturale aggregazione di carte prodotte nel tempo da un ente, da una persona inoltre non è un bene immediatamente fruibile, ma necessita della mediazione degli archivisti.

L'Archivio Storico esiste da sempre poiché è insita nella natura umana l'esigenza di documentare e conservare le proprie attività e ha due missioni: pratica - amministrativa e di studio e di ricerca.

L'Archivio Storico del Comune di Potenza fu istituito con delibera di Consiglio n. 1501 del 31.10.1994 come sezione separata di archivio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 30 del DPR 1409 del 30 settembre 1963. E' situato in via Danzi al Rione Malvaccaro ed è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.



PROVINCIA DI *Basilicata*
 DISTRETTO DI *Potenza*
CATASTO PROVVISORIO
 DELLA COMUNA DI *Potenza*
 formato in esecuzione del decreto del dì 12 Agosto 1809, e delle Istruzioni ministeriali del dì 1.° Ottobre dell'istesso anno.


Il presente Catasto Provvisorio è composto di fogli venti numerati nelle addizionali iscritte, ed è stato aperto il dì 24. Dicembre 1810. firmato da noi sotto scritto Cappellano e Notario del Lib.

DECRETO
 Del dì 9 Ottobre anno 1809, per la formazione de' Catasti provvisorij, e per l'Iscrizione delle mutazioni.
GIOACCHINO NAPOLEONE,
 RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e secretiamo quanto siegue:
 Art. 1. In ogni Comune ove si sarà verificata le operazioni relative alla contribuzione fondiaria, secondo l'nostro decreto del 12 di agosto prossimo passato; saranno rinnovati gli stati di sezioni, e su di questi sarà formata la matrice di ruolo, a modo di catasto provvisorio, onde possa successivamente ricevere le iscrizioni delle mutazioni.
 Art. 2. Il nostro Ministro delle Finanze sulla proposizione della Commissione delle contribuzioni dirette, determinerà la forma degli stati di sezioni e de' catasti provvisorij, e darà le istruzioni per la loro scrittura.
 Art. 3. Degli stati di sezioni o de' catasti provvisorij si formeranno due esemplari originali, di cui uno rimarrà presso la direzione reale delle contribuzioni dirette, e l'altro sarà conservato nell'archivio delle comuni rispettive.
 Art. 4. Ciascun foglio de' due esemplari de' catasti provvisorij sarà citato al margine dall'Intendente della provincia, o da un consigliere dell'Intendenza delegato a tale oggetto.
 In fronte del libro si enuncerà il numero de' fogli di cui sarà composto, e la data della sua apertura.
 I direttori sull'esemplare che rimarrà in loro potere iscriveranno le mutazioni, secondo i casi e nelle forme che verranno appresso indicate.
 Essi sono ancora incaricati di comunicare le mutazioni alle Comuni, al fine di far eseguire le corrispondenti iscrizioni sugli esemplari che ivi son depositati.
 Art. 5. Vi sarà luogo a mutazione allorchè un fondo soggetto alla contribuzione cambierà di proprietario in virtù di atti traslativi di dominio o di usufrutto; e quando una o più parti contraenti la domanderanno, presentando i loro titoli.
 Art. 6. Si farà luogo a cambiamento nella rendita netta imponibile di uno o di più articoli di proprietà, allorchè in conformità del decreto del 16 di febbraio 1808 o dell'altro del 12 di agosto passato, il Consiglio d'intendenza avrà pronunciato il discarico o la riduzione o l'aumento di quella stessa rendita.
 Art. 7. I rilievi e le moderazioni accordate in virtù degli articoli 15 e 16 di detto decreto del dì 16 di febbraio per perdite accidentali non producono iscrizioni su i libri de mutazioni.
 Art. 8. Dal 1.° di gennaio 1810 in avanti non si spelleranno ruoli supplementarj di mutazione per le traslazioni di dominio e di usufrutto.
 Dalla data del contratto le parti contraenti divengono solitamente costringibili pel pagamento delle contribuzioni dovute sulle proprietà alienate a tutto il dì 31 di dicembre dello stesso anno ed anche per gli anni susseguenti, fino a che le parti stesse a tempo proprio non faranno notare le mutazioni.
 Art. 9. Sarà solamente permessa la spelezione de' ruoli supplementarj di mutazione per correggersi gli errori d'infestazione.
 Quando al direttore delle contribuzioni dirette si esibirà un certificato del sindaco e di tre membri del decurionato della comune, che dichiarò un fondo non aver mai appartenuto alla persona a cui si attribuisce, ma appartenere in fatti ad un'altra che si designa; egli spellerà e presenterà alla firma dell'Intendente un ruolo supplementario, il quale rimesso al procuratore gli servirà di avviso perchè si rivolga al vero contribuente.
 Il sindaco ed i membri del decurionato non rilasceranno i certificati di cui parlasti in questo articolo se non che dopo aver inteso il vero proprietario del fondo, o il suo procuratore o colono. Nel certificato una tal comunicazione sarà espressamente menzionata.
 Art. 10. Né casi di aumento di rendita previsti dall'articolo VI, il Direttore nel corso dell'anno spellerà e presenterà alla firma dell'Intendente tanti ruoli supplementari di addizione, il di cui importo sarà aggiunto a' fondi de' disgravi e non valori.
 Art. 11. Un contribuente per ottenere che uno o più fondi da lui alienati sieno per l'anno seguente caricati al nuovo padrone, deve nel corso dell'anno in cui avrà alienato fare una dichiarazione, nella quale indicherà la natura; l'estensione e la qualità della proprietà, il nome dell'ufficiale pubblico coll'intervento del quale si sarà fatto il trasferimento (quando si tratta di un atto pubblico) e l'ufficio nel quale sarà stato registrato.
 Siffatta dichiarazione può anch'esser presentata dal nuovo proprietario in mancanza dell'antico, e deve in ambedue i casi esser visitata e certificata vera dal sindaco della Comune. Essa sarà in carta bollata; ma esente dal registro.
 Tali dichiarazioni saranno inutilizzate al Direttore delle contribuzioni; al quale saranno rimesse o immediatamente o pel canale del sindaco della Comune. Questo funzionario dea tra dieci giorni al più tardi dar loro ricapito, non potendo egli di proprio movimento far notare alcuna mutazione sull'esemplare del catasto provvisorio depositato nella Comune; perlocchè è necessaria una comunicazione del Direttore.
 Art. 12. Saran ammesse le domande di mutazioni per valere nell'anno nuovo fino a che i ruoli delle rispettive Comuni non saranno stati visitati dall'Intendenza.
 Art. 13. Il nostro Ministro delle Finanze fisserà la ragione delle spese che le Comuni dovranno fare per la prima formazione de' catasti provvisorij e degli stati di sezioni.
 Egli potrà ancora stabilire una indennità in favore delle direzioni per l'aumento di lavoro che bisogna per ascrivere le mutazioni.
 Art. 14. Lo stesso Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
 (Segue l'istruzione ministeriale del 22 ottobre, per l'esecuzione del presente decreto.)
 Partici, 9 Ottobre 1809.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.
 Da parte del Re,
 Il Ministro Segretario di Stato, firmato, PIGNATELLI.

Custodisce atti e documenti prodotti dall'Amministrazione e da alcuni enti presenti sul territorio (E.C.A., Ufficio di conciliazione) che coprono un arco temporale che va dall'inizio dell'Ottocento fino agli anni Settanta del Novecento pur con molte lacune; esistono anche documenti di epoche anteriori ma si tratta di riferimenti isolati e quasi sempre di atti propedeutici o copie allegate alla documentazione principale.



La struttura è dotata di sala studio ed è frequentata da studiosi (docenti e ricercatori universitari), studenti e cittadini desiderosi di conoscere meglio la storia della propria città o le proprie origini ed è di supporto agli altri uffici comunali per lo svolgimento delle pratiche amministrative. E' frequentato inoltre da professionisti quali architetti, ingegneri, avvocati, ecc. per finalità pratiche, che hanno bisogno di consultare la documentazione archivistica professionale.

I pezzi archivistici conservati sono atti unici e irripetibili, per es. le delibere decurionali (il decurionato era una sorta di consiglio comunale *ante litteram*) si trovano solo e soltanto lì.

La consistenza quantitativa dei pezzi dell'Archivio Storico è all'incirca di seimila. Per quanto concerne l'aspetto qualitativo della documentazione, sono da segnalare i registri dello Stato Civile dal 1810 al 1900, le deliberazioni del Decurionato dal 1824, i giudizi dal 1820, gli atti sugli istituti di beneficenza dal 1825, i demani dal 1810, i bilanci dal 1823, il catasto provvisorio dal 1809, gli atti relativi alla viabilità dal 1818 e gli atti relativi ai lavori pubblici. Numerosi sono i progetti, i disegni, le planimetrie, esistenti soprattutto nel settore dei lavori pubblici. Conserva inoltre una raccolta di leggi e sentenze dal 1806 al 1979.

I documenti sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di natura riservata e quelli in cattivo stato di conservazione valutati tali dalla Direzione. L'Archivio Storico risente delle distruzioni avvenute nel tempo a causa di avvenimenti straordinari (guerre, terremoti) ma anche della cattiva conservazione degli atti.



durante l'espletamento della loro attività



Discreto è anche il numero di utenti stranieri, generalmente appartenenti a famiglie originarie di Potenza, che desiderano svolgere ricerche di tipo genealogico; molte volte queste ricerche sono finalizzate alla richiesta della cittadinanza italiana.


Il servizio archivistico è gratuito ed è disciplinato da un regolamento interno approvato con la delibera di Consiglio n. 24 del 16.04.2009. Molti dei documenti consultati sono stati utilizzati come fonte

storiografica per la redazione di libri, tesi di laurea e pubblicazioni. Gli studiosi che frequentano la sala studio possono usufruire della consulenza scientifica del funzionario archivista.

E' presente un piccolo laboratorio di fotoriproduzione ove i documenti possono essere fotocopiati, ad eccezione di quelli in cattivo stato di conservazione o di quelli rilegati; gli utenti possono anche effettuare riproduzioni digitali con apparecchi propri.

Il rilascio delle copie dei documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione così come previsto dalla determinazione dirigenziale dell'Unità di Direzione Patrimonio e attività finanziaria, n. 134 del 26.11.2001.





E' dotato di una piccola biblioteca ad uso interno. Si possono inoltre prenotare visite guidate e molte sono le scolaresche che ogni anno visitano l'Archivio. Particolare attenzione è prestata a quest'ultima attività poiché è importante avvicinare i ragazzi alla conoscenza del passato, infatti, non si può vivere senza memoria ed è proprio la memoria ad essere la coscienza di un popolo!



La Responsabile
Dott.ssa Carmela Molinari